

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 10 Dicembre 1974 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 2 dell'O.d.G.
 N. 86 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale: "Interventi a favore della zootecnia".

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 10,30 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. On. Prof. Beniamino Finocchiaro
 vice presidenti i sigg. On. Dott. Giuseppe Matarrese - Dott. Raffaele Augelli
 segretari i sigg. Comm. Alessandro Laera - Sig. Antonio Ventura
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo		sì
3) Andretta avv. Aurelio		sì	28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	sì		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe		
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni		sì
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	sì	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Principali sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Palla dr. Ag. Enrico	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio		sì
15) Dr. Gresi sig. Michele		sì	40) Rossi dr. Angelo	sì	
16) Dilonardo prof. Giovanni	sì		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Ei Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio		sì	47) Tarricone p of. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	sì		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

(Si è allontanato Finocchiaro; presiede il Vice Presidente di turno, dott. Giuseppe Matarrese. Si sono allontanati i consiglieri Abbadessa, Borgia e Calvario).

Il Presidente informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'ordine del giorno è la riapprovazione della legge regionale "Interventi a favore della zootecnia".

Dà la parola al relatore per la Seconda Commissione Consiliare Permanente, avv. Gabriele Consiglio.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

**TITOLO I
FINALITA' DELLA LEGGE**

Art. 1

(Direttrici di intervento)

La Regione Puglia, allo scopo di incrementare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, nonché la produzione della carne, promuove ed incoraggia, nell'esercizio finanziario 1975 e negli esercizi futuri con carattere di continuità, l'attuazione di organici interventi nel settore zootecnico secondo le norme contenute nella presente legge e nei limiti dei fondi annualmente disponibili, favorendo in particolare:

- 1) la selezione ed i controlli funzionali;
- 2) la diffusione della fecondazione artificiale;
- 3) gli acquisti del bestiame dotato di elevate attitudini produttive;

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

- 4) l'incremento della produzione foraggiera;
- 5) il potenziamento delle strutture e dei mezzi di produzione zootecnica;
- 6) le iniziative rivolte alla produzione ed alla commercializzazione del bestiame e della carne;
- 7) lo svolgimento di attività di ricerca, dimostrazione ed aggiornamento tecnico;
- 8) la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti;
- 9) lo sviluppo della cooperazione.

Posto ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 2

(Rilevazione statistico-economica degli allevamenti)

La Regione affettua periodicamente il rilevamento statistico-economico degli allevamenti, al fine di individuare la reale consistenza del patrimonio zootecnico regionale e le sue caratteristiche strutturali.

Le modalità del rilevamento verranno stabilite con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

TITOLO II

SETTORI DI INTERVENTO

Art. 3

(Attività selettiva e controlli funzionali)

Al fine di potenziare e migliorare qualitativamente il patrimonio zootecnico regionale, con particolare riguardo alle

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

specie bovina, equina, bufalina, ovina, caprina, suina e specie minori, sono concessi alle Associazioni degli Allevatori giuridicamente riconosciute, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, contributi sino alla misura del 90% delle spese ritenute ammissibili per la tenuta dei libri genealogici, la esecuzione dei controlli funzionali e delle prove genetiche, l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni zootecniche e di concorsi a premi tra allevatori.

Sull'importo del contributo concesso sono corrisposte, in tre soluzioni, anticipazioni fino ad un massimo del 75% del contributo medesimo.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

..... Art. 4

(Premi di allevamento)

Per gli interventi connessi alle attività selettive, sono concessi premi di allevamento per ogni soggetto nato in selezione.

L'entità massima dei premi, distinti per specie e categorie, sarà determinata, di anno in anno, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentita la commissione Agricoltura del Consiglio regionale.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 5

(Fecondazione artificiale)

Per la fecondazione artificiale di soggetti in selezione con materiale genetico di riproduttori di particolare pregio sono concessi buoni-premio, la cui entità sarà determinata, di anno in anno, distintamente per specie, con provvedimento della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione

del gruppo P.C.I.

Art. 6

(Centri regionali riproduttori)

Sono istituiti con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, centri di riproduttori per la esecuzione delle prove genetiche di discendenza, nonché l'attivazione di recapiti per la fecondazione artificiale, assumendosi in tutto o in parte le spese di impianto e di gestione.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere attuate da istituti pubblici specializzati o da associazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 7

(Manifestazioni zootecniche)

Agli allevatori che presentino soggetti alle manifesta-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

zioni zootecniche intese a valorizzare il bestiame allevato in selezione, sono concessi appositi premi di partecipazione e di classifica. L'importo unitario di detti premi sarà stabilito, di anno in anno, distintamente per specie e per classe, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 8

(Acquisto riproduttori)

Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sono concessi:

- a) contributi, nella misura del 50%, sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori maschi appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina ed equina iscritti al libro genealogico;
- b) contributi, nella misura massima del 30%, sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori di sesso femminile, iscritti ai libri genealogici della specie bovina, o anche con certificato d'origine, per le specie bufalina, ovina, caprina, suina ed equina;
- c) contributi, nella misura massima del 30%, sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori delle specie minori, appartenenti a razze pregiate, di sesso maschile e femminile.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 9

(Produzione foraggera)

Per l'incremento delle produzioni foraggere ottenibili da erbai, prati artificiali avvicendati e pascoli permanenti, sono concessi appositi premi per unità di superficie investita, in rapporto al carico di bestiame e con modalità che verranno stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

L'entità massima di tali premi sarà annualmente stabilita con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio regionale.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con la astensione del gruppo P.C.I.

Art. 10

(Meccanizzazione)

La Regione concede contributi fino al 25%, della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto di macchine e di attrezzature idonee ad agevolare i servizi di stalla ed a facilitare la raccolta, il condizionamento e la distribuzione dei foraggi e dei mangimi.

Tali contributi sono elevabili al 35% della spesa medesima a favore delle cooperative agricole.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 11

(Produzione della carne)

La Regione concede a favore di imprenditori agricoli:

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

- a) premio fino a £. 25.000 per ogni vitello maschio o femmina nato dopo il primo gennaio 1974 nell'azienda sede dell'allevamento e destinato all'ingrasso o alla rimonta;
- b) premio fino a £. 50.000 per ogni vitello maschio portato al peso vivo di kg. 400, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto, a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda del soggetto per almeno sei mesi;
- c) premio fino a £. 50.000 per ogni vitello femmina portato:
 - o al peso vivo di kg. 350;
 - o fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto;
 - o la giovenca con gravidanza accertata non prima del quarto mese.

In ogni caso, dovrà essere dimostrata la permanenza del soggetto in azienda per almeno sei mesi;

- d) premio fino a £. 6.000 per ogni agnello prodotto da incrocio, ingrassato fino al peso vivo di kg. 25.

I premi di cui alla lettera a) ed alla lettera c) del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal precedente articolo 4.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 12

(Incentivazione degli allevamenti di bassa corte a carattere familiare)

La Regione concede a favore delle imprese diretto-coltivatrici premi annuali dell'importo massimo unitario di £. 100.000 per gli allevamenti rurali di bassa corte a carattere familiare aventi una consistenza numerica compresa tra i 100.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

ed i 200 capi, complessivamente tra le varie specie, destinati alla produzione della carne e che utilizzano prevalentemente prodotti e sottoprodotti aziendali.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 13

(Ricerca, dimostrazione ed
aggiornamento tecnico)

Per effettuare studi, indagini, ricerche e prove genetiche tendenti a promuovere nuovi indirizzi produttivi ed a diffondere bestiame idoneo a conseguire determinate finalità produttivistiche, nonché per iniziative a carattere dimostrativo ed intese ad aggiornare professionalmente gli operatori zootecnici, sono concessi ad Istituti pubblici specializzati contributi nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.

Le attività di cui al comma precedente potranno essere altresì attuate da associazioni ed organizzazioni cooperative, purché programmate e svolte sotto il controllo degli istituti predetti, con modalità preventivamente stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 14

(Valorizzazione dei prodotti
zootecnici)

A favore delle cooperative agricolo-zootecniche e loro

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

consorzi, con l'Ente di Sviluppo e delle organizzazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute, sono concessi contributi in conto capitale fino al 70% sulla spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'ammodernamento, il potenziamento degli impianti collettivi di raccolta, lavcraxione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti degli allevamenti, nonché per la realizzazione di mangimifici cooperativi ed impianti irrigui a carattere interaziendali connessi allo sviluppo della zootecnia.

Oltre a tali contributi, sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale - di cui tre di preammortamento di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il contributo concesso.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 15

**(Strutture aziendali ed inter
aziendali)**

Agli imprenditori agricoli sono concessi contributi in conto capitale fino al 45% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di strutture aziendali e connesse attrezzature zootecniche, per le riconversioni colturali e per le altre opere, ivi comprese quelle irrigue, intese a potenziare gli allevamenti.

Per la realizzazione di cisterne adibite alla raccolta di acqua piovana per usi aziendali il contributo di cui al precedente comma è elevabile fino al 70%.

Per la realizzazione di stalle sociali da parte di imprenditori agricoli associati in cooperative, il contributo di cui

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

al primo comma è elevabile fino al 60% di detta spesa.

Oltre ai contributi di cui ai precedenti commi sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale - di cui tre di preammortamento - di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il contributo concesso.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 16

(Spese di gestione)

La Regione concede alle cooperative agricolo-zootecniche ed alle organizzazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale fino all'80% per le spese di gestione attinenti:

- a) al trasporto, accompagnamento ed assicurazione dei vitelli da destinare all'ingrasso;
- b) al trasporto dei mangimi e distribuzione degli stessi agli associati;
- c) alla macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni;
- d) alla raccolta e trasporto del latte.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 17

(Prestiti di esercizio)

Agli imprenditori agricoli conduttori di aziende zootecniche sono concessi prestiti di esercizio ad ammortamento trien-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

nale a tasso agevolato.

Le agevolazioni creditizie del precedente comma non sono cumulabili con i contributi in conto capitale previsti dall'art. 16 della presente legge.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 18

(Ripianamento situazioni debitorie)

La Regione concede a favore delle aziende agricole singole od associate a prevalente indirizzo zootecnico, nonché delle cooperative e loro consorzi ed altri organismi associativi di produttori agricoli che gestiscono impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, comprese le stalle sociali ed i mangimifici, mutuati assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi con ammortamento fino a venti anni - di cui tre di preammortamento - al tasso agevolato per il ripianamento delle esposizioni debitorie derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, purché riferibili a prestiti agrari di esercizio per l'attività zootecnica in essere al 31 dicembre 1973, nonché da esposizioni nei riguardi dei soci, purché risultanti nel bilancio alla stessa data.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 19

(Incentivi promossi dalla C.E.E.)

La Regione è autorizzata a concedere i premi previsti dal regolamento C.E.E. n. 1353/73 del 15 maggio 1973.

Tali premi sono cumulabili con quelli previsti dagli arti-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

coli 4 e 11 della presente legge.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 20

(Attività dimostrativa per
favorire la cooperazione)

Allo scopo di sviluppare la cooperazione prevalentemente fra imprese diretto-coltivatrici interessate alla produzione zootecnica, la Regione è autorizzata, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Agricoltura e Foreste, ad assumersi l'intera spesa ritenuta ammissibile per iniziative a carattere dimostrativo promosse ed attuate dall'Ente di Sviluppo rivolte alla costituzione e gestione di aziende e di allevamenti in forma associata su valide basi territoriali ed economiche.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

TITOLO III

NORME PROCEDURALI

Art. 21

(Procedure per la concessione di
contributi e premi)

Le domande intese ad ottenere la concessione di contributi e premi previsti dagli articoli 3,4,5,7,8 - lettera a) e lettera c), 9,10,11 e 12 della presente legge debbono essere presentate dalle Associazioni Provinciali Allevatori, giuridicamente riconosciute al competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Per le iniziative riguardanti allevamenti ubicati in due o più province, le domande intese a fruire degli incentivi previsti dagli articoli 3,4,7 e 8 - lettera a) e lettera c) della presente legge devono essere presentati dalle Associazioni Allevatori a carattere regionale, giuridicamente riconosciute, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura sede dell'Associazione richiedente.

Il competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, nel rispetto delle finalità della presente legge e con le modalità prescritte dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, qualunque sia l'importo di spesa, provvede alla istruttoria della domanda e dispone la concessione dei contributi o dei premi con proprio provvedimento di impegno, il quale diviene esecutivo previa approvazione dell'Assessore medesimo.

La liquidazione ed il pagamento dei contributi e dei premi, di cui agli impegni assunti, vengono disposti dall'Ispettorato che ha emesso il provvedimento di impegno, previo accertamento del regolare espletamento delle iniziative da giustificare con probatoria documentazione amministrativo-contabile.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 22

(Procedure per la concessione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari)

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni contributive e creditizie per la realizzazione delle iniziative previste dagli articoli 6,8 - lettera b), 13,14,15,16,17,18,19 e 20 della

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

presente legge debbono essere presentate dagli aventi diritto, qualunque sia l'importo di spesa, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, il quale provvederà alla conseguente istruttoria.

Per iniziative riguardanti due o più province, la competenza, per l'acquisizione delle domande e la relativa istruttoria, viene demandata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura nella cui giurisdizione territoriale le iniziative medesime assumono prevalente interesse.

La concessione delle agevolazioni contributive di cui al precedente comma viene disposta, nei limiti di fondi di bilancio ad esso attribuiti, con proprio provvedimento dal competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, il quale provvede alla liquidazione ed al pagamento dei contributi in conto capitale concessi.

I provvedimenti di concessione diventano esecutivi previa approvazione dell'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste.

Alla concessione ed alla contestuale liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, secondo le modalità stabilite dal settimo comma dell'articolo 35 della legge 2 giugno 1961, N. 454.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 23

(Procedure di erogazione del concorso interessi della Regione sui prestiti e mutui)

L'intervento della Regione in ordine alle agevolazioni cre

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

ditizie previste dalla presente legge è pari alla differenza tra il tasso di interesse, comprensivo degli eventuali diritti di commissione e spese accessorie, praticate dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario - entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste, a norma dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 - e il tasso agevolato dovuto dai beneficiari, per ogni tipo di operazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

Sono considerate operazioni di credito agrario di miglioramento quelle previste dai precedenti articoli 14, 15 e 18; mentre sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio quelle previste dal precedente articolo 17.

Le modalità di erogazione dei prestiti e dei mutui agevolati, di cui al precedente comma, e i rapporti con gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario sono regolati da apposita convenzione.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione* del gruppo P.C.I.

Art. 24

(Apertura di credito a favore di funzionari delegati)

Al pagamento delle spese autorizzate con la presente legge si provvederà con aperture di credito presso la Tesoreria regionale a favore dei funzionari delegati dagli Uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste, in forza dell'art. 56 e seguenti del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 25

(Fondo interbancario di garanzia)

Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario e sono regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario di esercizio o di miglioramento; esse sono assistite, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario" istituito con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed assoggettate alla trattenuta prevista dall'articolo 36 medesimo.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE

Art. 26

(Copertura finanziaria)

Alle spese per l'applicazione della presente legge si provvederà con fondi stanziati in apposito capitolo recante la denominazione "contributi, sussidi e premi per incrementare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale nonché la produzione della carne" che verrà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 e per i successivi e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di eventuali e successive sue modifiche, nonché con finanziamenti statali nel settore dell'agricoltura.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 27

(Cumulo interventi)

Le provvidenze di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste dall'art. 19, non sono cumulabili con gli interventi straordinari attuati con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, nè con le agevolazioni creditizie previste dagli articoli 12 e 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 28

(Trasporto all'esercizio successivo)

Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi. Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 29

A partire dal 1976 entro il 31 marzo di ogni anno successivo la Giunta regionale rimetterà al Consiglio regionale una relazione scritta relativa all'applicazione della presente legge nell'anno precedente ed un programma di interventi per l'anno in corso a cominciare dal 1976.

Il Consiglio regionale, in osservanza dell'art. 27, lettera f), dello Statuto discuterà la relazione e il piano di cui al primo capoverso entro il 30 aprile di ogni anno, a cominciare dal 1976.

Art. 30

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, a maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo P.C.I., espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di riapprovare, così come riapprova, la legge regionale "Interventi a favore della zootecnia", nel testo che segue, composto di n. 30 articoli:

Art. 1

(Direttrici di intervento)

La Regione Puglia, allo scopo di incrementare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, nonché la produzione della carne promuove ed incoraggia, nell'esercizio finanziario 1975 e negli esercizi futuri con carattere di continuità, l'attuazione di organici interventi nel settore zootecnico secondo le norme contenute nella presente legge e nei limiti dei fondi annualmente disponibili, favorendo in particolare:

- 1) la selezione ed i controlli funzionali;
- 2) la diffusione della fecondazione artificiale;
- 3) gli acquisti del bestiame dotato di elevate attitudini produttive;
- 4) l'incremento della produzione foraggera;
- 5) il potenziamento delle strutture e dei mezzi di produzione zootecnica
- 6) le iniziative rivolte alla produzione ed alla commercializzazione del bestiame e della carne;

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

- 7) lo svolgimento di attività di ricerca, dimostrazione ed aggiornamento tecnico;
- 8) la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti;
- 9) lo sviluppo della cooperazione.

Art. 2

(Rilevazione statistico-economica degli allevamenti)

La Regione effettua periodicamente il rilevamento statistico-economico degli allevamenti, al fine di individuare la reale consistenza del patrimonio zootecnico regionale e le sue caratteristiche strutturali.

Le modalità del rilevamento verranno stabilite con provvedimento della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

TITOLO II

Settori di intervento

Art. 3

(Attività selettiva e controlli funzionali)

Al fine di potenziare e migliorare qualitativamente il patrimonio zootecnico regionale, con particolare riguardo alle specie bovina, equina, bufalina, ovina, caprina, suina e specie minori, sono concessi alle Associazioni degli Allevatori giuridicamente riconosciute, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, contributi sino alla misura del 90% delle spese ritenute ammissibili per la tenuta dei libri genealogici, la esecuzione dei controlli funzionali e delle prove genetiche, l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni zootecniche e di concorsi a premi tra allevatori.

Sull'importo del contributo concesso sono corrisposte, in tre soluzioni, anticipazioni fino ad un massimo del 75% del contributo medesimo.

Art. 4

(Premi di allevamento)

Per gli interventi connessi alle attività selettive, sono concessi premi di allevamento per ogni soggetto nato in selezione.

L'entità massima dei premi, distinti per specie e categorie, sarà determinata, di anno in anno, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale.

Art. 5

(Fecondazione artificiale)

Per la fecondazione artificiale di soggetti in selezione con materiale genetico di riproduttori di particolare pregio sono concessi buoni-premio, la cui entità sarà determinata, di anno in anno, distintamente per specie, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale.

Art. 6

(Centri regionali riproduttori)

Sono istituiti con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, centri di riproduttori per la esecuzione delle prove genetiche di discendenza, nonché l'attivazione di recapiti per la fecondazione artificiale, assumendosi in tutto o in parte le spese di impianto e di gestione.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere attuate da Istituti Pubblici specializzati o da Associazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute.

Art. 7

(Manifestazioni zootecniche)

Agli allevatori che presentino soggetti alle manifestazioni zootecniche intese a valorizzare il bestiame allevato in selezione, sono concessi appositi premi di partecipazione e di classifica. L'importo unitario di detti premi sarà stabilito, di anno in anno, distintamente per specie e per classe, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Art. 8

(Acquisto riproduttori)

Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sono concessi:

- a) contributi, nella misura del 50%, sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori maschi appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina ed equina iscritti al libro genealogico;
- b) contributi, nella misura massima del 30%, sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori di sesso femminile iscritti ai libri genealogici della specie bovina, o anche con certificato d'origine, per le specie bufalina, ovina, caprina, suina ed equina;
- c) contributi, nella misura massima del 30%, sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori delle specie minori, appartenenti a razze pregiate, di sesso maschile e femminile.

Art. 9

(Produzione foraggera)

Per l'incremento delle produzioni foraggere ottenibi-

./.

li da erbai, prati artificiali avvicendati e pascoli permanenti, sono concessi appositi premi per unità di superficie investita, in rapporto al carico di bestiame e con modalità che verranno stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

L'entità massima di tali premi sarà annualmente stabilita con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale.

Art. 10

(Meccanizzazione)

La Regione concede contributi fino al 25% della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto di macchine e di attrezzature idonee ad agevolare i servizi di stalla ed a facilitare la raccolta, il condizionamento e la distribuzione di foraggi e dei magimi.

Tali contributi sono elevabili al 35% della spesa medesima a favore delle cooperative agricole.

Art. 11

(Produzione della carne)

La Regione concede a favore di imprenditori agricoli:

- a) premio fino a L. 25.000 per ogni vitello maschio o femmina nato dopo il primo gennaio 1974 nell'azienda sede dell'allevamento e destinato all'ingrasso o alla rimonta;
- b) premio fino a L. 50.000 per ogni vitello maschio portato al peso vivo di Kg. 400, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto, a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda del soggetto per almeno sei mesi;
- c) premio fino a L. 50.000 per ogni vitello femmina portato:

./.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

- o al peso vivo di Kg. 350;
- o fino alla eruzione dei denti piccozzi da adulto;
- o a giovenca con gravidanza accertata non prima del quarto mese.

b) In ogni caso, dovrà essere dimostrata la permanenza del soggetto in azienda per almeno sei mesi;

d) premio fino a L. 6.000 per ogni agnello prodotto da incrocio, ingrassato fino al peso vivo di Kg. 25.

I premi di cui alla lettera a) ed alla lettera c) del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal precedente articolo 4.

Art. 12

(Incentivazione degli allevamenti di bassa corte a carattere familiare)

La Regione concede a favore delle imprese diretto-coltivatrici premi annuali dell'importo massimo unitario di L. 100.000 per gli allevamenti rurali di bassa corte a carattere familiare aventi una consistenza numerica compresa tra i 100 ed i 200 capi, complessivamente tra le varie specie, destinati alla produzione della carne e che utilizzano prevalentemente prodotti e sottoprodotti aziendali.

Art. 13

(Ricerca, dimostrazione ed aggiornamento tecnico)

Fer effettuare studi, indagini, ricerche e prove genetiche tendenti a promuovere nuovi indirizzi produttivi ed a diffondere bestiame idoneo a conseguire determinate finalità produttivistiche, nonché per iniziative a carattere dimostrativo ed intese ad aggiornare professionalmente gli operatori zootecnici, sono concessi ad Istituti pubblici specializzati contributi nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.

./.

Le attività di cui al comma precedente potranno essere altresì attuate da associazioni ed organizzazioni cooperative, purchè programmate e svolte sotto il controllo degli istituti predetti, con modalità preventivamente stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Art. 14

(Valorizzazione dei prodotti zootecnici)

A favore delle cooperative agricolo-zootecniche e loro consorzi, dell'Ente di Sviluppo e delle organizzazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute, sono concessi contributi in conto capitale fino al 70% sulla spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'ammodernamento, il potenziamento degli impianti collettivi di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti degli allevamenti, nonché per la realizzazione di manufatti cooperativi ed impianti irrigui a carattere interaziendali connessi allo sviluppo della zootecnia.

Oltre a tali contributi, sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale - di cui tre di preammortamento di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il contributo concesso.

Art. 15

(Strutture aziendali ed interaziendali)

Agli imprenditori agricoli sono concessi contributi in conto capitale fino al 45% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di strutture aziendali e connesse attrezzature zootecniche, per le riconversioni colturali e per le altre opere, ivi comprese quelle irrigue, intese a potenziare gli allevamenti.

./.

Per la realizzazione di cisterne adibite alla raccolta di acqua piovana per usi aziendali il contributo di cui al precedente comma è elevabile fino al 70%.

Per la realizzazione di stalle sociali da parte di imprenditori agricoli associati in cooperative, il contributo di cui al primo comma è elevabile fino al 60% di detta spesa.

Oltre ai contributi di cui ai precedenti commi sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale - di cui tre di preammortamento - di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il contributo concesso.

Art. 15

(Spese di gestione)

La Regione concede alle cooperative agricolo-zootecniche ed alle organizzazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale fino all'80% per le spese di gestione attinenti:

- a) al trasporto, accompagnamento ed assicurazione dei vitelli da destinare all'ingrasso;
- b) al trasporto dei mangimi e distribuzione degli stessi agli associati;
- c) alla macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni;
- d) alla raccolta e trasporto del latte.

Art. 17

(Prestiti di esercizio)

Agli imprenditori agricoli conduttori di aziende zootecniche sono concessi prestiti di esercizio ad ammortamento triennale a tasso agevolato.

./.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Le agevolazioni creditizie del precedente comma non sono cumulabili con i contributi in conto capitale previsti dall'art. 16 della presente legge.

Art. 18

(Ripianamento situazioni debitorie)

La Regione concede a favore delle aziende agricole singole od associate a prevalente indirizzo zootecnico, nonché delle cooperative e loro consorzi ed altri organismi associativi di produttori agricoli che gestiscono impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, comprese le stalle sociali ed i mangimifici, mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi con ammortamento fino a venti anni - di cui tre di preammortamento - al tasso agevolato per il ripianamento delle esposizioni debitorie derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, purchè riferibili a prestiti agrari di esercizio per l'attività zootecnica, in essere al 31 dicembre 1973, nonché da esposizioni nei riguardi dei soci, purchè risultanti nel bilancio alla stessa data.

Art. 19

(Incentivi promossi dalla C.E.E.)

La Regione è autorizzata a concedere i premi previsti dal regolamento C.E.E. n. 1353/73 del 15 maggio 1973.

Tali premi sono cumulabili con quelli previsti dagli articoli 4 e 11 della presente legge.

Art. 20

(Attività dimostrativa per favorire la cooperazione)

Allo scopo di sviluppare la cooperazione prevalentemen-

./.

te fra imprese diretto- coltivatrici interessate alla produzione zootecnica, la Regione è autorizzata, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Agricoltura e Foreste, ad assumersi l'intera spesa ritenuta ammissibile per iniziative a carattere dimostrativo promosse ed attuate dall'Ente di Sviluppo rivolte alla costituzione e gestione di aziende e di allevamenti in forma associata su valide basi territoriali ed economiche.

TITOLO III

Norme procedurali

Art. 21

(Procedure per la concessione di contributi e premi)

Le domande intese ad ottenere la concessione di contributi e premi previsti dagli articoli 3,4,5,7,8 - lettera a) e lettera c), 9,10,11 e 12 della presente legge debbono essere presentate dalle Associazioni Provinciali Allevatori, giuridicamente riconosciute, al competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Per le iniziative riguardanti allevamenti ubicati in due o più province, le domande intese a fruire degli incentivi previsti dagli articoli 3,4, 7 e 8 - lettera a) e lettera c) della presente legge devono essere presentati dalle Associazioni Allevatori a carattere regionale, giuridicamente riconosciute, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura sede dell'Associazione richiedente.

Il competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, nel rispetto delle finalità della presente legge e con le modalità prescritte dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, qualunque sia l'importo di spesa, provvede alla istruttoria della domanda e dispone la concessione dei contributi o dei premi con pro-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

prio provvedimento d'impegno, il quale diviene esecutivo previa approvazione dell'Assessore medesimo.

La liquidazione ed il pagamento dei contributi e dei premi, di cui agli impegni assunti, vengono disposti dall'Ispettorato che ha emesso il provvedimento d'impegno, previo accertamento del regolare espletamento delle iniziative da giustificare con probatoria documentazione amministrativo-contabile.

Art. 22

(Procedura per la concessione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari)

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni contributive e creditizie per la realizzazione delle iniziative previste dagli articoli 6,8 - lettera b), 13,14,15,16, 17,18, 19 e 20 della presente legge debbono essere presentate dagli aventi diritto, qualunque sia l'importo di spesa, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, il quale provvederà alla conseguente istruttoria.

Per iniziative riguardanti due o più province, la competenza, per l'acquisizione delle domande e la relativa istruttoria, viene demandata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura nella cui giurisdizione territoriale le iniziative medesime assumono prevalente interesse.

La concessione delle agevolazioni contributive di cui al precedente comma viene disposta, nei limiti di fondi di bilancio ad esso attribuiti, con proprio provvedimento dal competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, il quale provvede alla liquidazione ed al pagamento dei contributi in conto capitale concessi.

I provvedimenti di concessione diventano esecutivi previa approvazione dell'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste.

./.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Alla concessione ed alla contestuale liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, secondo le modalità stabilite dal settimo comma dell'articolo 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 23

(Procedure di erogazione del concorso interessi della Regione sui prestiti e mutui)

L'intervento della Regione in ordine alle agevolazioni creditizie previste dalla presente legge è pari alla differenza tra il tasso di interesse, comprensivo degli eventuali diritti di commissione e spese accessorie, praticate dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario - entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste, a norma dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 - e il tasso agevolato dovuto dai beneficiari, per ogni tipo di operazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

Sono considerate operazioni di credito agrario di miglioramento quelle previste dai precedenti articoli 14, 15 e 18; mentre sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio quelle previste dal precedente articolo 17;

Le modalità di erogazione dei prestiti e dei mutui agevolati, di cui al precedente comma, e i rapporti con gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario sono regolati da apposita convenzione.

Art. 24

(Apertura di credito a favore di funzionari delegati)

Al pagamento delle spese autorizzate con la presente legge si provvederà con aperture di credito presso la Teso

./.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

reria regionale a favore dei funzionari delegati dagli Uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste, in forza dell'art. 56 e seguenti del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art. 25

(Fondo interbancario di garanzia)

Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario e sono regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario di esercizio o di miglioramento; esse sono assistite, ai sensi dell'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario" istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed assoggettate alla trattenuta prevista dall'articolo 36 medesimo.

TITOLO IV

Norme finanziarie

Art. 26

(Copertura finanziaria)

Alle spese per l'applicazione della presente legge si provvederà con fondi stanziati in apposito capitolo recante la denominazione "contributi, sussidi e premi per incrementare lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale nonché la produzione della carne" che verrà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 e per i successivi e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui Fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e di e-

./.

ventuali e successive sue modifiche, nonché con finanziamenti statali nel settore della Agricoltura.

Art. 27

(Cumulo interventi)

Le provvidenze di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste dall'art. 19, non sono cumulabili con gli interventi straordinari attuati con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, nè con le agevolazioni creditizie previste dagli articoli 12 e 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 28

(Trasporto all'esercizio successivo)

Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 29

A partire dal 1976 entro il 31 marzo di ogni anno successivo la Giunta regionale rimetterà al Consiglio regionale una relazione scritta relativa all'applicazione della presente legge nell'anno precedente ed un programma di interventi per l'anno in corso a cominciare dal 1976.

Il Consiglio regionale, in osservanza dell'art. 27, lettera f) dello Statuto, discuterà la relazione e il piano di cui al primo capoverso entro il 30 aprile di ogni anno, a cominciare dal 1976.

Art. 30

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.

./.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

127, 2° comma della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera - Ventura